



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 24 DEL 28/04/2016

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON SERVITE DALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL COMUNE DI CASALGRANDE AL FINE DI CONSENTIRE L'ACCESSO ALLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **20:00** in Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
TREVISI LAURA	Consigliere	Assente
DEBBI PAOLO	Consigliere	Presente
RUINI CECILIA	Consigliere	Presente
GUIDETTI SIMONA	Consigliere	Presente
SILINGARDI GIANFRANCO	Presidente	Presente
MAGNANI FRANCESCO	Consigliere	Presente
ANCESCHI GIUSEPPE EROS	Consigliere	Presente
SASSI MONIS	Consigliere	Presente
BERTOLANI SARA	Consigliere	Presente
DAVIDDI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
MATTIOLI ROBERTO	Consigliere	Presente
LUPPI ANNALITA	Consigliere	Presente
MANELLI FABIO	Consigliere	Presente
MACCHIONI PAOLO	Consigliere	Presente
MONTELAGHI ALBERTO	Consigliere	Presente
STANZIONE ALESSANDRO	Vicepresidente	Presente

Presenti N. **16**

Assenti N. **1**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: L. TREVISI.

Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. BININI EMILIO .

Assume la presidenza il Sig. SILINGARDI GIANFRANCO.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

I presenti sono n. 16.

Sono altresì presenti il vicesindaco Marco Cassinadri e gli assessori non consiglieri: Graziella Blengeri, Silvia Taglini, Milena Beneventi e Massimiliano Grossi.

L'integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall'art. 67 del vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n. 167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell'8/2/2010, n. 40 del 27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010.

Illustra l'argomento l'assessore Grossi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il DPR n. 412 del 26/08/1993 individua all'art. 2 comma 1, le zone climatiche in funzione dei gradi giorno;
- Il Comune di Casalgrande ricade nella zona climatica "E";
- l'art. 8, comma 10, della legge 23/12/98 n. 448, ha introdotto agevolazioni fiscali per l'utilizzo di gasolio e GPL per uso riscaldamento;
- la norma sopra riportata, come successivamente modificata dall'art. 12, comma 4, della legge 23/12/99, n. 488 stabilisce tra l'altro che:

"Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:

a) omissis...

b)..... omissis...

c) *a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi (omissis) Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:*

1) omissis

2) omissis

3) omissis

4) *non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del*



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;

- il succitato punto 4 è stato oggetto di una interpretazione autentica con Legge n. 200 del 01/08/2003 che stabilisce all'art. 17 bis, comma 2, che *“L'art. 8, comma 10, della L. 448(omissis) si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione delle frazioni.”*);
- l'art. 4, comma 2, del D.L. 30/09/2000 n. 268, convertito in legge 23/12/2000 n. 354 e come modificato dall'art. 27 della legge 23/12/2000 n. 388, definisce cosa si intende per frazioni di comuni per l'applicazione del beneficio sull'accise in argomento e precisamente:
“ ...per frazioni di comuni si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del DPR n. 412 del 26/08/1993, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse...”;
- l'art. 13, comma 2, della L. 448 del 28/12/2001 (FINANZIARIA 2002) ha introdotto una ulteriore agevolazione per le “frazioni parzialmente non metanizzate” specificando che:
“In attesa di revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23/12/98 n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'art. 12 della legge 23/12/99 n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al DPR 26/08/1993 n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti del territorio comunale individuate da apposita delibera di Consiglio Comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede comunale”;
- tale agevolazione tributaria è stata prorogata di anno in anno fino al 31/12/2009 ai sensi dell'art. 2 comma 13 della legge 22/12/2008, n. 203 (Finanziaria 2009) che recita testualmente:
...13. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Ritenuto di fatto applicabile il beneficio di cui all'art. 8 c. 10 lett. c) della L. n. 448/1998, alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettura del citato art. 4



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

del D.L. n. 268/2000 come "...porzioni edificate.... Ubiccate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";

Premesso, altresì, che:

- il Comune di Casalgrande, con successive deliberazioni, e da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 944 del 04/02/2014, ha approvato l'aggiornamento delle aree non servite dalla rete di distribuzione del gas metano all'interno del Comune ai fini della agevolazione in argomento e definito quale area non servita "...il territorio situato ad una distanza superiore ai 70 metri dalla rete di distribuzione di gas...", prendendo come riferimento il criterio indicato dalla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 237/2000, che stabilisce, all'art. 4, punto 4.5, che non sono riconoscibili, ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi "...incrementi della lunghezza della rete superiori a 70 metri per nuovo cliente attivo.";

Considerato che Iren Emilia Spa (ora IRETI spa) gestore territoriale della rete gas, interpellata in merito ha fornito le planimetrie della rete di distribuzione del gas metano che Enia Spa ha rassegnato con l'aggiornamento al 28/01/2016, protocollate in data 13/04/2016 al n. 6031;

Dato atto che:

- con nota prot. n. R.U. 41017 del 12/04/2010, avente ad oggetto "Esatta applicazione dell'art. 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, modificata dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488", l'Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in merito alla definizione di "frazione di comuni", stabilendo che "...tutto il territorio posto al di fuori del centro abitato dove insiste la casa comunale va considerato nel suo insieme e rappresenta, in sostanza, un'unica frazione (comprendente anche le case sparse, ed a qualunque altitudine siano collocate), nella quale deve essere individuata di volta in volta, con delibera, la parte non metanizzata";
- la medesima nota chiarisce che in assenza di una specifica definizione dal punto di vista fiscale, per la definizione di "centro abitato" è possibile fare riferimento a quanto stabilito dall'art. 3 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), che lo individua come "...l'insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine";

Ritenuto, pertanto, nel procedere ad aggiornare la cartografia della rete di distribuzione del gas metano ed al fine di consentire l'accesso alla riduzione del costo del gasolio o GPL per riscaldamento, di identificare per il territorio comunale di Casalgrande:

- il centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- come porzioni edificate non metanizzate, poste al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale, quelle distanti oltre 70 metri dalla condotta del gas metano, prendendo come riferimento il criterio di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 237/2000 citata e già utilizzato per le precedenti delibere consiliari;

Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il responsabile del Settore "Patrimonio e lavori pubblici" ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DELIBERA

1) Di individuare come aree non servite dalla rete di distribuzione del gas metano, le "porzioni edificate" non metanizzate poste al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale, purché distanti oltre 70 metri dalla condotta del gas metano;

2) Di approvare:

- la cartografia, rassegnata da Iren Emilia Spa, di aggiornamento della rete di distribuzione del gas metano, pervenuta in data 13/04/2016 al n. 6031 di protocollo (n. 11 tavole);
- la planimetria del territorio comunale sulla quale è individuato il "centro abitato dove insiste la casa comunale" ai sensi del Codice della strada e della direttiva dell'Agenzia delle Dogane prot. n. R.U. 41017 del 12/04/2010;

3) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze ed al Ministero dello sviluppo Economico.

Il presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata come segue:

Presenti: n. 16 – Votanti: n. 16 – Astenuti: nessuno;

Voti favorevoli all'approvazione: n. 16;

Voti contrari: nessuno.

Successivamente si sottopone a votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, che viene approvata come segue:

Presenti: n. 16 – Votanti: n. 16 – Astenuti: nessuno;

Voti favorevoli all'approvazione: n. 16;

Voti contrari: nessuno.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
SILINGARDI GIANFRANCO

IL SEGRETARIO
BININI EMILIO